



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2012/0196(COD)

27.11.2013

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione)
(COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Matthias Groote

(Rifusione – articolo 87 del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	13
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	14
ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE	16

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione)

(COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0403),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0197/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012¹,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi²,
 - vista la lettera in data 11 novembre 2013 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0000/2013),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda

¹ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 85.

² GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁰,

¹⁰ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Emendamento

(20) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione ***in particolare in materia di definizione della struttura, del modello e del formato di taluni documenti***. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁰.

¹⁰ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) «notifica d'importazione», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nell'Unione di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D sul formulario

Emendamento

d) «notifica d'importazione», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nell'Unione di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D sul formulario

di cui all'*articolo 19, paragrafo 2*;

di cui all'*articolo 10, paragrafo 3*;

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6. **In** consultazione con i paesi di origine interessati , nonché tenendo conto del parere del gruppo di consulenza scientifica, **la Commissione può , mediante atti di esecuzione stabilire** restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nell'Unione :

Emendamento

6. **Previa** consultazione con i paesi di origine interessati nonché tenendo conto del parere del gruppo di consulenza scientifica, **alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 che stabiliscano** restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nell'Unione :

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Certificati

Emendamento

Licenze, notifiche e certificati

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione determina mediante atti di esecuzione la struttura dei certificati di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Quando un organo di gestione di uno Stato membro riceve dalla persona interessata una domanda corredata dei prescritti documenti giustificativi e purché tutti gli obblighi relativi al loro rilascio siano rispettati, può rilasciare un certificato ai fini di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. La Commissione determina mediante atti di esecuzione la struttura della licenza di cui al paragrafo 1 bis. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies. La Commissione determina mediante atti di esecuzione la struttura della notifica d'importazione di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 19

Testo della Commissione

Articolo 19

Ulteriori competenze di esecuzione

1. La Commissione stabilisce , con atti di esecuzione, il formato dei documenti di cui all'articolo 4, all'articolo 5, all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

2. La Commissione stabilisce , con atti di esecuzione, il formato per la presentazione della notifica di importazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o altra data stabilita dal legislatore].

Emendamento

2. Il potere adottare atti delegati di cui **all'articolo 4, paragrafo 6**, all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o altra data stabilita dal legislatore].

Emendamento 12**Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva specificata nella decisione stessa. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui **all'articolo 4, paragrafo 6**, all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva specificata nella decisione stessa. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 13**Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5***Testo della Commissione*

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 4, paragrafo 6**, dell'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2

se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

MOTIVAZIONE

La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata nel 1973, si prefigge di assicurare che il commercio internazionale di esemplari di animali e piante selvatici non ne minacci la loro sopravvivenza. Le specie contemplate dalla convenzione CITES sono elencate nelle tre appendici e prevedono diversi gradi di protezione. Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio disciplina la protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Esso stabilisce le disposizioni per l'importazione, l'esportazione e la riesportazione, nonché per gli scambi all'interno dell'UE di campioni delle specie elencate nei suoi quattro allegati.

Ogniquale volta che l'elenco delle specie figurante negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio cambia, ad esempio per applicare decisioni della Conferenza delle parti in merito agli elenchi, viene adottato un regolamento della Commissione (l'ultimo risale al febbraio 2012).

La Commissione ha avviato la codifica del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio. Per consentire ulteriori modifiche riguardanti atti delegati e atti di esecuzione (a seguito dell'adozione del trattato di Lisbona), si è ritenuto opportuno trasformare la codificazione del regolamento (CE) n. 338/97 in una rifusione per incorporarvi i necessari emendamenti.

Le modifiche apportate dalla rifusione al regolamento (CE) n. 338/97 sono tutte motivate dalla necessità di aggiornare la proposta nel quadro del trattato di Lisbona per sostituire le disposizioni vecchie e obsolete con nuove disposizioni (compreso l'aggiornamento della base giuridica, l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE che corrisponde al vecchio articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE) in particolare per quanto riguarda le norme in materia di comitatologia.

Se da un lato non sono state espresse scelte politiche nell'ambito della proposta di rifusione, dall'altro le modifiche sostanziali sono da ricondurre al trattato o alla nuova legislazione dell'UE in materia.

Vista la natura di tali adeguamenti e modifiche, il relatore propone solo alcuni emendamenti alla proposta di rifusione relativa al regolamento (CE) n. 338/97.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

Ref.: D(2013)55514

Mr. Matthias Groote
Chair of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety
ASP 12G201
Bruxelles

Oggetto: ***Protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
(Recast) 2012/0196(COD) - COM(2012)0403***

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the committee responsible."

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement, the committee responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping with the recommendations of the draftsman, the Committee on Legal Affairs considers that the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified as such in the proposal and that, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.

Furthermore, pursuant to Rules 86(2) and 86(3), the Committee on Legal Affairs considered that the technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 5 November 2013, the Committee on Legal Affairs, unanimously¹, recommends that your Committee, as the committee responsible, proceed to examine the above proposal in accordance with Rule 87.

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

¹ The following Members were present: Baldassarre (Vice-Chair), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (Vice-Chair), Françoise Castex (Vice-Chair), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (Vice-Chair), József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka.

**ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL
PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**



GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 25 settembre 2013

PARERE

**ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione)
COM(2012)0403 del 19.7.2012 – 2012/0196(COD)**

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e visto in particolare il punto 9 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 24 settembre 2012 e il 17 ottobre 2012 e il 17 settembre 2013 per esaminare la proposta in oggetto, presentata dalla Commissione.

Nel corso di tali riunioni¹, il gruppo consultivo ha esaminato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per la rifusione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ed è giunto di comune accordo alle conclusioni riportate in appresso.

1) Per quanto riguarda la motivazione, ai fini di una redazione pienamente conforme ai requisiti pertinenti stabiliti dall'accordo interistituzionale tale documento avrebbe dovuto indicare con precisione le disposizioni dell'atto precedente che restano immutate nella proposta, come prevede il punto 6, lettera a), punto iii), di tale accordo.

2) All'articolo 13, paragrafo 3, parte introduttiva, i termini iniziali "*al più tardi il 3 marzo 1997*" dovrebbero essere sostituiti dai termini "*al più tardi tre mesi prima della data di attuazione del regolamento (CE) n. 338/97*".

¹ Il gruppo consultivo disponeva delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta e ha lavorato sulla base della versione inglese, ossia la versione originale del testo in esame.

3) All'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) della proposta di rifusione, il riferimento all'"articolo 7, paragrafo 1, comma 2, lettera a)" dovrebbe essere adattato in modo che si faccia riferimento all'"articolo 7, paragrafo 1, comma 3, lettera b), punto i)".

Sulla base dell'esame della proposta il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente con tali modifiche, la proposta si limita ad una codificazione pura e semplice del testo giuridico esistente, senza modifiche sostanziali.

Tuttavia, per quanto riguarda l'articolo 2, lettera d), l'articolo 4, paragrafi 6 e 7, l'articolo 5, paragrafi 5 e 7, l'articolo 7, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 6, l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafi 4 e 5, l'articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 4, commi 1 e 3, e paragrafo 5, l'articolo 18 e l'articolo 19, paragrafo 1, il gruppo consultivo ha discusso se tali testi avrebbero dovuto essere evidenziati integralmente con l'ombreggiatura grigia generalmente utilizzata per segnalare le modifiche sostanziali.

Da un lato, i servizi giuridici del Parlamento europeo e della Commissione hanno ritenuto che la presentazione utilizzata per evidenziare la sostituzione di talune espressioni che figurano attualmente nelle disposizioni corrispondenti del regolamento (CE) n. 338/97 con nuove formulazioni riprese da testi standard concordati dalle tre istituzioni sia sufficiente per definire le modifiche sostanziali proposte per tali disposizioni esistenti.

D'altro canto, il Servizio giuridico del Consiglio ha ritenuto che la modifica della procedura non sia prescindibile dai punti a cui essa fa riferimento e che l'intero testo delle succitate disposizioni avrebbe dovuto essere evidenziato utilizzando l'ombreggiatura grigia.

Ciononostante, i tre servizi giuridici hanno concordato sulla necessità di interpretare i progetti di testo presentati dalla Commissione per le nuove disposizioni come un tentativo da parte della stessa di proporre solo la sostituzione del riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo attualmente contenuto in alcuni dei testi corrispondenti dell'atto vigente con una delega alla Commissione del potere di adozione degli atti conformemente all'articolo 290 del TFUE, nonché del riferimento alla procedura di regolamentazione attualmente contenuto nelle altre disposizioni con un conferimento alla Commissione delle competenze di esecuzione, ai sensi dell'articolo 291 del TFUE e del regolamento (UE) n. 182/2011.

Per quanto riguarda la sostituzione dei riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo mediante deleghe alla Commissione della competenza di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE, i tre Servizi giuridici hanno altresì concordato, nell'ambito dell'esercizio di rifusione, che il legislatore dovrebbe valutare, conformemente ai trattati, se la proposta di allineamento delle disposizioni vigenti di comitatologia con il nuovo sistema di atti delegati possa essere considerata accettabile o se, per quanto riguarda una o più delle disposizioni in questione, si possa prevedere una soluzione diversa, quale la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione o al Consiglio conformemente all'articolo 291 del TFUE e al regolamento (UE) n. 182/2011, o nessuna di queste possibilità, lasciando così le misure pertinenti alla procedura legislativa.

In modo analogo, per quanto riguarda la sostituzione dei riferimenti alla procedura di regolamentazione con conferimenti di competenze di esecuzione alla Commissione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE e del regolamento (UE) n. 182/2011, i tre Servizi giuridici hanno altresì concordato, nell'ambito dell'esercizio di rifusione, che il legislatore dovrebbe valutare, conformemente ai trattati, se la proposta di allineamento delle disposizioni vigenti di comitatologia con il nuovo sistema di atti di esecuzione possa essere considerata accettabile o se, per quanto riguarda una o più delle disposizioni in questione, si possa prevedere una soluzione diversa, quale la delega delle competenze alla Commissione conformemente all'articolo 290 del TFUE o il conferimento delle competenze di esecuzione al Consiglio ai sensi dell'articolo 291 del TFUE, o nessuna di queste possibilità, lasciando così le misure pertinenti alla procedura legislativa.

C. PENNERA
Giureconsulto

H. LEGAL
Giureconsulto

L. ROMERO REQUENA
Direttore generale